GAL EtnaSud scarl Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 – Sede operativa: Via Etnea n. 125 - 95030 Mascalucia (CT)
Partita IVA e Codice Fiscale: 05400630876 N. REA: CT-363811
email: info@GALetnasud.it - pec: GAL@pec.GALetnasud.it – www.GALetnasud.it

ATTO DI CONCESSIONE
n. 10 del 13 Ottobre 2020

Ditta: **COOOL S.R.L.S.**

GAL ETNA SUD scarl

IL PRESIDENTE

PSR 2014 –2020 Sottomisura 19.2/6.2

«Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali»

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014 - 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014 - 2020, C(201 7) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014 - 2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014 - 2020, C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014 - 2020 e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 – 2020;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 03-08-2015;

VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legali di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 -Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali -parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1082 del 24/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 15/05/2017 Reg. 3 fg. 372 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23 del 01/06/2017, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Sottomisura 6.2 del PSR Sicilia 2014-2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Sottomisura;

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 10 del 11/01/2018 pubblicato in data 12/01/2018 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, registrato alla Corte dei Conti il 15/12/2017 Reg. n. 6, Fgl. n. 139, con il quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "ETNA SUD" soc. coop. a.r.l. - CUAA n. 05400630876 per il periodo 2014-2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014-2020;

VISTE le Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020;

VISTA altresì la Convenzione tra l'AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed il GAL Etna Sud scarl stipulata in data 06.03.2018;

VISTA la delibera del CdA di cui al verbale n. 18 del 07.05.2019 che ha eletto l'Arch. Vincenzo Antonio Magra Presidente del GAL Etna Sud scarl;

VISTO il disposto dello Statuto del GAL Etna Sud che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentante del GAL Etna Sud scarl;

VISTO il Regolamento interno del GAL Etna Sud scarl;

VISTO il bando, approvato con delibera n. 22 del CdA del 31.10.2019, pubblicato sia sul sito www.galetnasud.it in data 13.01.2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 nonché nei siti o albi pretori dei soci pubblici, relativo all'azione del PAL che attiva la sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" per l'Ambito 2 - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI";

VISTO il D.D.G. n. 3349 del 05/12/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 6.2 del PSR 2014-2020;

VISTA la comunicazione dei termini iniziali e finali di presentazione per la presentazione delle domande di sostegno (20.01.2020 – 18.04.2020) debitamente pubblicata sia sul sito www.galetnasud.it in data 13.01.2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 nonché nei siti o albi pretori dei soci pubblici;

VISTA la comunicazione di proroga al 30.06.2020 dei termini finali di presentazione delle domande di sostegno, pubblicata sia sul sito www.galetnasud.it in data 07.04.2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 nonché nei siti o albi pretori dei soci pubblici;

VISTA la comunicazione pubblicata sulla D.D.G. n. 2636 del 16/10/19 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014-2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e l'art. 18 del bando che fissa in giorni 30 dalla data di pubblicazione degli elenchi, i termini per richiedere, con adeguata motivazione, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità;

CONSIDERATA la nota prot. 54397 dell'08.11.2019 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dip. Reg.le dell'Agricoltura - Servizio III Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – Leader;

CONSIDERATO l'elenco delle domande di sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il termine ultimo;

VISTA la delibera del Cda del 09.07.2020 sulla composizione della Commissione di valutazione nell'ambito delle procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sui bandi della sottomisura 6.2 ambito 2 ed il conseguente insediamento della stessa avvenuto in data 13/07/2020;

VISTA la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno approvata dal CdA con delibera del 23.07.2020 e pubblicata sul sito www.galetnasud.it in data 24.07.2020;

CONSIDERATO che in data 23.07.2020 il Cda del GAL Etna Sud scarl ha deliberato l'approvazione delle graduatorie provvisorie relative alle istanze ricevibili/non ricevibili/ammissibili/non ammissibili, successivamente pubblicate sia sul sito www.galetnasud.it, in data 24.07.2020, sia sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 che sulla bacheca dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Palermo;

CONSIDERATO che tali graduatorie divenute definitive in data 23.08.2020 sono state pubblicate sul sito www.galetnasud.it, in data 31.08.2020, sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 e sulla bacheca dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Palermo;

CONSIDERATA la domanda di sostegno n. 04250065689 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 29.06.2020 e pervenuta in uno alla documentazione di supporto in data 09.07.2020 prot. n. 15 a firma della sig.ra Massaro Alessandra nata a Grottaglie (TA) il 02.11.1977 quale legale rappresentante della COOOL s.r.l.s. con sede nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta, Via Fo n. 68, CUUA: 05773490874 intesa ad ottenere la concessione di un aiuto di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la sottomisura 6.2 in relazione al sostegno all'avviamento di attività riguardante l'e-commerce per giovani dai 16 ai 24 anni e per teenagers, da realizzarsi in via Fo n. 68 nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta;

CONSIDERATO l'elaborato allegato alla suddetta domanda di sostegno, per un importo complessivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) e il relativo Piano di Sviluppo Aziendale;

CONSIDERATA la comunicazione sul procedimento istruttorio effettuata, ai sensi degli art. 9 e 10 legge 241/90 ss.mm.ii., alla ditta COOOL s.r.l.s con pec del 03.09.2020;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'attività istruttoria effettuata dal Dott. Massimo Caruso con riferimento agli ICO/EC di cui alla check list istruttoria protocollo: AGEA.ASR.2020.0952072 e la conseguente relazione di istruttoria datata 28.07.2020 con la quale si esprime parere favorevole all'ammissione della domanda di sostegno e si propone l'approvazione del progetto ad essa allegato riguardante l'aiuto di € 20.000,00 (euro ventimila/00), ivi comprese le spese generali;

CONSIDERATO che il citato progetto è corredato della documentazione prevista dalle "Disposizioni attuative parte specifica Sottomisura 6.2 del PSR Sicilia 2014-2020" e dal relativo bando e di quanto necessario a consentire l'avviamento delle attività e che a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, lo stesso è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per l'importo dell'aiuto pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00);

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della sottomisura 6.2 del PSR Sicilia 2014-2020 con un aiuto di € 20.000,00 (euro ventimila/00), comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %. Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTE le dichiarazioni rese dalla Ditta ai sensi del DPR n.445/2000, sul rispetto del cumulo *de minimis*, dalle quali si evince che la stessa non ha avuto aiuti in de minimis nell'arco dei tre esercizi finanziari interessati;

VISTE la visura *de minimis* VERCOR: 7571213 e la visura aiuti VERCOR 7644533;

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura 6.2 è stato attribuito il codice RNA-CAR: 11932;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA – COVAR»;

CONSIDERATO il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Etna Sud scarl, nella persona del Responsabile di Piano Ing. Antonino Paternò e la ditta COOOL S.R.L.S..

Tutto ciò quanto sopra visto, tenuto conto, considerato e ritenuto, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, a termini delle vigenti disposizioni

APPROVA

ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 19.2/6.2 del PSR Sicilia 2014-2020, l'aiuto per l'avvio delle attività di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN il 29.06.2020 con il n. 04250065689 concernente gli interventi ritenuti ammissibili in conformità a quanto indicato in premessa, per la spesa complessiva di **€ 20.000,00** (euro ventimila/00), in relazione al sostegno all'avviamento dell'attività riguardante l'e-commerce per giovani dai 16 ai 24 anni e per teenagers, da realizzarsi in via Fo n. 68 nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta.

Al progetto è attribuito il seguente CUP: C54E20003170006.

All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti, il codice concessione RNA-COR: 2912668.

CONCEDE l'AIUTO
di cui al presente atto nel rispetto dei seguenti articoli

Art. 1
(Concessione sostegno)
La Ditta richiedente "COOOL S.R.L.S.", CUAA: 05773490874, di seguito indicata anche come "beneficiario", con sede legale in via Fo n. 68 nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta (CT), è ammessa ad usufruire di un aiuto di **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)**, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, in relazione al sostegno all'avviamento dell'attività riguardante l'e-commerce per giovani dai 16 ai 24 anni e per teenagers, da realizzarsi in via Fo n. 68 nel territorio del Comune di San Giovanni La Punta.
Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad € **12.100,00** (euro dodicimilacento/00), nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad **€ 5.530,00** (euro cinquemilacinquecentotrenta/00) e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad **€ 2.370,00** (euro duemilatrecentisettanta/00). Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.
L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve realizzare, ma è concesso in modo forfettario quale aiuto alla start–up, ed è legato alla corretta attuazione del piano aziendale per l'avviamento di nuove imprese di tipo esclusivamente extraagricolo.

Il PSA così come indicato nella domanda di aiuto e dettagliato nella sezione D del piano degli investimenti dovrà essere realizzato entro 12 mesi (secondo cronoprogramma approvato), fatte salve le cause di forza maggiore; in caso di inadempienza, il premio sarà revocato e l'importo liquidato sarà oggetto di recupero (cfr. art. 4 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014).

Art. 2
(Termine esecuzione attività e proroghe)
Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo. Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 3
(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta della prima e della seconda rata dell'aiuto dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in formato cartaceo complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, al GAL ETNA SUD scarl – Via Etnea n. 125 – 95030 Mascalucia (CT), perentoriamente entro 10 gg. dall'inoltro telematico, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata o a mezzo corriere autorizzato .

Nel plico dovrà essere riportata la dicitura ***"PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Operazione 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" – PSR Sicilia 2014-2020 - Ambito 2"*** e gli estremi del soggetto richiedente.

Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro ***"Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR –PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2/6.2"***, trattenendo copia conforme all'originale.

Art. 4
(Prima rata)

L'acconto può essere erogato dopo l'approvazione del premio ed è pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00).

L'erogazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'acconto, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 5
(Seconda rata)

La seconda rata, pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del Piano Aziendale, cioè entro un anno. Fermo restando quanto previsto dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali -parte generale" e dal Bando relativo alla sottomisura 19.2/6.2 del GAL Etna Sud scarl, dovrà essere presentata a corredo della domanda di pagamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano Aziendale, un prospetto riepilogativo delle opere e ogni altra documentazione pertinente. Il pagamento della seconda rata può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività, comprovata da fatture quietanzate nonché da documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e documenti da cui si evinca l'effettivo svolgimento delle attività di avviamento. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte della Ditta sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività. La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata al GAL Etna Sud scarl entro 10 giorni dalla data di rilascio informatico. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

Art. 6
(Obblighi e prescrizioni generali)

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:
- tenuta di un conto corrente bancario dedicato ove verificare i movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente atto di concessione, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016.

I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare la seguente descrizione: ***Attività finanziata dal PSR Sicilia 2014-2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Fondo FEASR - PAL ETNASUD2020 – Azione PAL 2.5 – Misura 6 – Sottomisura 6.2*** e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea e del GAL Etna Sud scarl.

- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali-parte generale;

- fornire all'Amministrazione regionale e al GAL tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.
- riportare su tutte le fatture elettroniche emesse, nel campo della causale, la seguente dicitura ***"PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2/6.2, Bando pubblicato il 16.01.2020, CUP: C54E20003170006 (Codice Unico di Progetto)".***

Art. 7
(Obblighi e prescrizioni specifiche)
Il beneficiario, oltre a quanto previsto al precedente art. 6, è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:
- comunicare agli Uffici competenti del GAL eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento in corso di avviamento;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore.
- mantenere attiva l'impresa per almeno tre anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi.
Per data di avvio dell'attività dell'impresa si intende la data di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla CCIAA competente per territorio. Nel caso di parziale realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale dovrà essere garantita, pena la revoca del finanziamento concesso, la realizzazione di una spesa complessiva di almeno € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Nel caso in cui i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Art. 8
(Controlli)
Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 -49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.
I controlli amministrativi riguarderanno:
- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità delle attività realizzate con quelle previsti dall'iniziativa approvata;
- la corrispondenza dei documenti prodotti con le spese per le attività realizzate.

Per la domanda di pagamento della prima rata verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.
Per la domanda di pagamento della seconda rata i controlli riguarderanno:
- la realizzazione del piano aziendale, cosi come approvato in sede di domanda di sostegno;
- l'effettiva funzionalità dell'intervento in corso di avviamento;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA). I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale e/o nelle disposizioni attuative. L'Amministrazione regionale e il GAL si riservano di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9
(Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 Marzo 2019 supplemento ordinario n. 14 e dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 6.2, approvate con D.D.G. n. 3349 del 05/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –parte prima -n. 73 del 15/03/2019 , consultabili sul sito www.psrsicilia.it. Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 10
(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell'accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla norma e dei casi di primo insediamento dei giovani agricoltori, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua attività finanziata con la sottomisura 6.2 ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria. Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate. Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale e al GAL le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 11
(Varianti)
Non sono ammesse modifiche all'idea progettuale proposta nel piano di sviluppo aziendale.

Art. 12
(Responsabilità verso terzi)
Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale e il GAL indenni da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 13
(Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto di concessione.

Art. 14
(Pubblicazione)
Il presente atto di concessione sarà pubblicato sul sito www.galetnasud.it.
Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Mascalucia, lì 13.10.2020

IL PRESIDENTE
Arch. Vincenzo Antonio Magrà
GAL ETNA SUD Soc. Cons. a r.l.
Piazza Leonardo Da Vinci, n. 1
95030 MASCALUCIA (CT)
P. IVA e C.F.: 05400630876
N. REA: CT-363811

Per ricevuta